



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Il nuovo d.lgs. 231/2007. La UIF, gli Organismi di autoregolamentazione, la collaborazione attiva.

Anna Maria Carriero
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali

6 dicembre 2017

Sala Quadrivium - Piazza S. Marta 2 - Genova



- 1. Architettura e collaborazione istituzionale***
- 2. Organismi di autoregolamentazione e UIF***
- 3. Gli obblighi di comunicazione e segnalazione***
- 4. Profili quantitativi e qualitativi***
- 5. Conclusioni***

Architettura e collaborazione istituzionale

Il **decreto** di recepimento della IV Direttiva, in coerenza con i criteri della delega legislativa, **conferma l'architettura istituzionale**, valutata positivamente dal GAFI

Ministro-Ministero Economia e Finanze
Comitato Sicurezza Finanziaria (CSF)

Autorità di Vigilanza
- Rispetto degli obblighi

- Disposizioni su adeguata verifica, organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni

- Poteri sanzionatori

**Unità di
Informazione
Finanziaria
(UIF)**

- Analisi finanziaria
- Regolamentazione
- Controlli
- Analisi e studi



**Piattaforma delle
UE FIU**

**Guardia di
Finanza (NSPV)**
DIA

- Approfondimenti investigativi

DNA

**Autorità di
Intelligence**

**Autorità
giudiziaria**

new

new

**Amministrazioni e
organismi interessati**

(enti preposti alla supervisione di soggetti non vigilati, **incluse le agenzie**


fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni o altri titoli abilitativi)

Organismi di auto-regolamentazione

(enti esponenti di categoria professionale con compiti di regolamentazione, controllo e disciplinari)

new

Architettura e collaborazione istituzionale



Architettura e collaborazione istituzionale

COMPITI DELLA UIF: conferme e novità

La UIF è « autonoma e operativamente indipendente» Svolge compiti di:

Analisi finanziaria

- delle segnalazioni di operazioni sospette, anche **accedendo con idonee cautele a informazioni investigative**; potere di sospensione delle operazioni sospette (**anche su richiesta di FIU estera**). Le SOS e i risultati delle analisi sono trasmesse agli OO.II.
- dei flussi finanziari al fine di individuare e prevenire ML/FT
- delle **comunicazioni** (delle Pubbliche Amministrazioni e oggettive)



Collaborazione

- con FIU estere, Autorità competenti, AG, **DNA** e **Autorità di intelligence**, amministrazioni e organismi interessati. Specifici momenti di interazione e scambio con gli Organismi di autoregolamentazione

Architettura e collaborazione istituzionale

COMPITI DELLA UIF: conferme e novità

Regolamentazione



- *indicatori di anomalia*, previa presentazione al CSF, (fino a oggi solo proposti) e schemi di comportamento anomalo
- *istruzioni su: rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, dati e informazioni della PA, comunicazioni oggettive* (sentito il CSF)


Controlli



- *ispezioni riguardanti SOS/omesse SOS, comunicazioni/omesse comunicazioni*; contestazione delle violazioni in relazione ai propri compiti

Analisi e studi

- *su dati aggregati, singole anomalie, specifici mezzi di pagamento, aree territoriali, settori economici*



Architettura e collaborazione istituzionale

Collaborazione con Autorità giudiziaria, DNA, Autorità di *intelligence*

- **Scambi informativi UIF-A.G.** → l' A.G. può richiedere alla UIF i **risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione** pertinente
- **Protocolli** di intesa **con le Procure di Milano** (27 gennaio 2017) **e Roma** (9 maggio 2017) per stimolare la **crescita della cooperazione**; dal **20 novembre 2017** nuovo sistema di gestione degli scambi di informazione tra UIF, A.G., OO.II. (**SAFE**) per **accrescere l'efficacia** nel **trattamento** e nell'**analisi dei flussi informativi** tra UIF e Autorità
- **Matching anagrafico** con la DNA per la verifica dell'attinenza a procedimenti penali in corso e la richiesta di altri elementi informativi e di analisi, anche ai fini della potestà di impulso del Procuratore nazionale; per **scambi di informazioni**, analisi dei flussi finanziari e **studi** su singole anomalie → **Protocollo d'intesa del 5 ottobre 2017**
- Comunicazione dei risultati delle analisi alle **Autorità di intelligence** nei casi di specifico interesse, secondo modalità concordate, informandone tempestivamente gli OO.II.

Organismo di autoregolamentazione

«l'ente esponentiale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce **poteri di regolamentazione**, di **controllo** della categoria, di **verifica del rispetto delle norme** che disciplinano l'esercizio della professione e di **irrogazione**, attraverso gli organi all'uopo predisposti, **delle sanzioni** previste per la loro violazione» (cfr. art. 1, co. 2, lett. aa) del nuovo decreto)

In tale nozione vanno inquadrati e valorizzati i nuovi compiti degli ordini professionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Il nuovo decreto prevede che gli organismi di autoregolamentazione abbiano compiti

- normativi (**regole tecniche previo parere del CSF** ex art. 11, co. 2)
- di contributo per l'analisi e la valutazione del rischio (art. 15, co. 1)
- di individuazione di requisiti dimensionali e organizzativi i base ai quali i professionisti adottano propri presidi secondo il principio di proporzionalità (art. 16, co. 2 e 3)
- di controllo e sanzionatori (art. 11, co. 1 e 3)
- di formazione (art. 11, co. 2)
- di **filtro delle segnalazioni di operazioni sospette** (art. 11, co. 4)
 - **esperienza positiva con CNN, consulenti del lavoro** e, più di recente, con **CNDCEC**
 - tenuto conto della definizione di Organismo di autoregolamentazione, è a nostro giudizio importante **mantenere referenti nazionali** per garantire adeguati livelli di qualificazione, affidabilità e riservatezza

Organismi di autoregolamentazione e UIF

Gli **Organismi di autoregolamentazione**

- forniscono al **CSF**, entro il 30 marzo di ogni anno, **dati statistici e informazioni** sulle **attività** svolte nell'ambito delle funzioni **di controllo** (art. 5, co. 7)
- sottopongono al **CSF** le **regole tecniche** ex art. 11, co. 2 (possibilità di **interlocuzioni preliminari con UIF/MEF/GdF**)
- **informano la UIF** di **situazioni ritenute correlate a ML/TF** di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività (art. 11, co. 4)

La **UIF**:

- acquisisce il **parere degli Organismi** ai fini dell'adozione/aggiornamento degli **indicatori di anomalia** (art. 11, co. 2)
- fornisce il **feedback** sulle segnalazioni direttamente al segnalante ovvero tramite gli Organismi (art. 41, co. 2)
- verifica il **rispetto degli obblighi** con riguardo alle **segnalazioni** e alle **omesse segnalazioni** (art. 6, co. 4, lett. f); raccordo con i controlli del NSPV della Guardia di Finanza ex art. 9)

Gli obblighi di comunicazione e segnalazione

Aggiornamento dell'elenco dei soggetti obbligati


Nella nozione di soggetti obbligati «professionisti**»**

- si richiama l'esercizio della professione in **forma individuale, associata o societaria** (prima richiamata solo per l'adeguata verifica)
- si includono i **revisori** e le **società di revisione** legale dei conti

- **Intermediari UE, stabiliti senza succursale, Exchanger di valute virtuali, cd. compro-oro** (apposita disciplina in separato decreto)
- **Regime ibrido per la pubblica amministrazione**
- **Possibile esenzione** dei soggetti che esercitano **un'attività finanziaria che implica scarsi rischi ML/CFT**
- **Disposizioni specifiche per soggetti convenzionati e servizi di pagamento, moneta elettronica e gioco**

Gli obblighi di prevenzione

Nuovo D.lgs. 231/2007



Gli obblighi di comunicazione e segnalazione

new

Le comunicazioni oggettive (art. 47)

I soggetti obbligati inviano con **cadenza periodica** dati e informazioni concernenti **operazioni a rischio**, da individuarsi sulla base di **criteri oggettivi**, con **istruzioni della UIF**, sentito il CSF.

I dati e le informazioni sono utilizzati per l'**approfondimento di operazioni sospette** e per **analisi di fenomeni o tipologie** di ML/FT

La UIF, sentito il CSF, individuerà i casi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva escluderà l'obbligo di SOS

- L'**assenza** nelle comunicazioni oggettive di **fattori valutativi** consentirà il ricorso a modalità automatiche di rilevazione e trasmissione, riducendo i costi per il sistema
- Obiettivo → **evitare le segnalazioni cautelative** motivate, per esempio, solo dal tipo di strumento finanziario utilizzato
- I **dati delle Comunicazioni oggettive** saranno utilizzati congiuntamente al patrimonio informativo della UIF per consentire agli analisti di **ampliare il perimetro delle ricerche**

Gli obblighi di comunicazione e segnalazione

*«I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da **attività criminosa**»*

- la segnalazione **prescinde dall'importo** dell'operazione; riguarda anche operazioni in corso, compiute o tentate; rappresenta l'**esito di una valutazione** degli elementi soggettivi e oggettivi; non richiede necessariamente la «conoscenza» di un determinato reato ed è **atto distinto dalla denuncia di reato**
- «**prima di compiere l'operazione**» sempre che il motivo del sospetto possa essere individuato prima dell'operazione stessa e, comunque, **se non sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto**, se l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della **normale operatività** o se il **differimento possa ostacolare le indagini**
- è confermata l'**esenzione** per i professionisti in caso di **esame della posizione giuridica** del cliente o di **espletamento di compiti di difesa**

Gli obblighi di comunicazione e segnalazione

Come si valuta il sospetto?

*«Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, **in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto**»*

*La UIF [...] **emana** e aggiorna periodicamente **indicatori di anomalia**, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette (previa presentazione al CSF e pubblicati nella G.U. e nel sito istituzionale); l'Unità elabora e diffonde modelli e schemi di comportamento anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di ML/TF*

Gli obblighi di comunicazione e segnalazione

Come si invia una segnalazione di operazioni sospette alla UIF

Il Sistema di Raccolta e Analisi Dati AntiRiciclaggio



- 1) Registrazione al portale INFOSTAT – UIF e individuazione del **Referente SOS**



servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it

servizio.ops.sos2@bancaditalia.it

- 2) Invio della segnalazione di operazioni sospette sulla base delle istruzioni emanate dalla UIF in data 4 maggio 2011 → il nuovo decreto attribuisce **alla UIF** il potere di emanare **istruzioni per la rilevazione e segnalazione** delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza
- 3) Dal **1° gennaio 2017** è in vigore il **protocollo UIF-CNDCEC** per lo scambio telematico di informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette




Gli obblighi di comunicazione e segnalazione

Segnalare un soggetto già segnalato in precedenza?

- In assenza di una regola scritta è opportuno distinguere tra **mera ripetitività** della precedente operatività segnalata e **nuova fattispecie**
- **Cassazione 21 agosto 2017, n. 20212** => ai fini dell'eventuale responsabilità per omessa segnalazione di operazioni sospette non rileva *sic et simpliciter* la mancata reiterazione della segnalazione inviata in precedenza, ma il fatto che **una nuova segnalazione può giustificarsi perché**
 - a) è trascorso un lasso di tempo tale da determinare una **soluzione di continuità tra le operatività sospette**
 - b) l'operatività sospetta oggetto della nuova segnalazione deve essere caratterizzata da **nuovi e rilevanti comportamenti anomali** sia in relazione alle persone coinvolte sia alle modalità operative adottate: **«ribadita differenziazione sul piano qualitativo e quantitativo delle condotte»**

Gli obblighi di comunicazione e segnalazione

Il processo di analisi finanziaria



Tutela della riservatezza

La direttiva e la delega richiedevano un rafforzamento dei presìdi

- Gli Organismi adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Non è più prevista espressamente la responsabilità del presidente o di un suo delegato per la custodia di atti e documenti contenenti le generalità del segnalante (previgente art. 45, co. 2, ma potrebbe prevedersi nel decreto ministeriale)
- Il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quanto l'AG con decreto motivato lo ritenga indispensabile a fini dell'accertamento dei reati (art. 38, co. 3, ultimo periodo) ... in caso di denuncia o di rapporto l'identità del segnalante anche se conosciuta non può essere menzionata (co. 4) ... in caso di sequestro di atti e documenti l'AG e la polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti (co. 5)

Gli obblighi di comunicazione e segnalazione

Tutela della riservatezza

«In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attività svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede [...]»


Gli obblighi di comunicazione e segnalazione

La nuova normativa prevende l'aumento e l'affinamento dei meccanismi di feedback ai segnalanti (art. 41)

La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, **comunica al segnalante** direttamente o tramite gli organismi di autoregolamentazione **gli esiti delle segnalazioni** anche tenendo conto delle informazioni ricevute dal NSPV e dalla DIA sugli esiti investigativi delle segnalazioni.


- Sulla base della previgente normativa la UIF era tenuta a comunicare solo le proprie archiviazioni
- È garantita la riservatezza delle informazioni contenute nel flusso di ritorno

Segnalazioni di operazioni sospette pervenute alla UIF



Nel 1° semestre del 2017 le segnalazioni inviate alla UIF sono state 49.239; le segnalazioni analizzate sono state 46.877

Il quadro d'insieme delle segnalazioni di operazioni sospette per tipologia di segnalante




Profili quantitativi e qualitativi

Segnalazioni ricevute per categoria di professionisti

	2015		2016		(variazione % rispetto al 2015)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
Professionisti	5.979	100,0	8.812	100,0	47,4
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	3.227	54,0	3.582	40,6	11,0
Studi associati, società interprofessionali e società tra avvocati	849	14,2	3.388	38,4	299,1
Dottori Commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del lavoro	1.497	25,0	1.326	15,0	-11,4
Avvocati	354	5,9	424	4,8	19,8
Società di Revisione, Revisori legali	21	0,4	22	0,2	4,8
Altri soggetti esercenti attività professionale	31	0,5	70	0,8	125,8

Le segnalazioni di operazioni sospette della categoria



Profili quantitativi e qualitativi

Segnalazioni relative alla **Voluntary disclosure**

SOS di **Commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro**
suddivise per
categoria

Anno	Riciclaggio	VD	Totale
2015	174	1.322	1.497
2016	122	1.204	1.326
2017	175	136	311

SOS **totali** suddivise per
categoria

Anno	Riciclaggio	VD	Totale
2015	75.360	6.782	82.428
2016	79.337	21.098	101.065
2017	78.627	5.657	85.179

Dati 2017
circa 44% della categoria
vs. 7% del totale

Alla determinazione dei totali concorrono anche le segnalazioni di terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa

Segnalazioni relative alla Voluntary disclosure

Punti di forza:

- l'invio di segnalazioni di VD ha consentito al comparto dei professionisti di essere più «visibile»
- per molti professionisti sono state un buon esercizio per **conoscere il modello segnaletico** e i metodi di lavoro della UIF

Punti di debolezza:

- la ripetitività delle segnalazioni di VD ha indotto i segnalanti a una sorta di **automatismo**, il cui frutto più evidente è una **scarsa attenzione agli aspetti di valutazione del motivo del sospetto**

→ **Nessun automatismo, nessuna soglia minima ma valutazione del cliente, possibilmente continuata nel tempo, natura della controparte, tipo di servizio richiesto, conoscenza del contesto in cui si svolge l'operazione, conoscenza del titolare effettivo**

Principali casistiche

- irregolarità nell'emissione delle **fatture** (documenti sospetti di falsità)
- ingiustificate alterazioni dei **libri contabili**
- palesi e rilevanti incongruenze tra i dati di **bilancio** e la **documentazione contabile**
- regolamento per **contanti** di transazioni commerciali o di emolumenti
- flussi verso **società estere** (spesso con sede in “*paradisi fiscali*”) con documentazione *a latere* non idonea
- omesso versamento dell'IVA, indebita compensazione, dichiarazione infedele o fraudolenta (**reati tributari** di cui al d.lgs. 74/2000 e successive modificazioni)

Profili quantitativi e qualitativi

Profili meritevoli di attenzione ai fini della collaborazione attiva

- **completezza** dei dati acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela
- **valorizzazione** delle informazioni, anche tenuto conto dell'eventuale vulnerabilità degli strumenti utilizzati
- **rappresentazione** quanto più possibile **esaustiva** dell'operatività e dei motivi del sospetto

Complementarità tra la componente finanziaria delle segnalazioni di origine “bancaria” e il contributo “reale” delle segnalazioni dei professionisti

Profili meritevoli di attenzione ai fini della collaborazione attiva

- Approfondire la conoscenza delle **istituzioni antiriciclaggio**
- Migliorare la **qualità** delle segnalazioni
- Migliorare la **valutazione del sospetto** con la consapevolezza che adeguata verifica e conservazione sono adempimenti funzionali alla collaborazione attiva (centralità del ruolo degli **Organismi di autoregolamentazione**)

Conclusioni

- **Risultati sempre più ambiziosi** in termini di prevenzione e contrasto del crimine possono essere ottenuti per mezzo di **strategie condivise**
- Il nuovo decreto antiriciclaggio va in questa direzione: **accresce le possibilità di collaborazione tra le Autorità, valorizza il contributo dei segnalanti, ne rafforza i meccanismi di tutela**
- **Ulteriori progressi** vengono richiesti a livello internazionale (es. interconnessione dei registri dei BO)
- Il **contributo consapevole degli operatori privati** è fondamentale: l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio è necessario per tutelare la propria integrità e proteggere il sistema economico finanziario dai rischi di infiltrazione criminale

Grazie per l'attenzione